Conto corrente con la posta

Anno 89° — Numero 215

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Mercoledì, 15 settembre 1948 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONI DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1947

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 11 dicembre 1947, n. 1883.

Modificazioni alle disposizioni relative al diritto fisso sulle assegnazioni di merci, materie prime, semilavorati e prodotti finiti.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 marzo 1946, n. 211, sulla disciplina delle iniziative industriali e sulla istituzione di una Commissione centrale dell'industria, modificato con il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 27 gennaio 1947, n. 130;

Visto il decreto Ministeriale 6 giugno 1946, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 10 giugno 1946, n. 133/2, che detta norme per l'ordinamento ed il funzionamento della Commissione centrale dell'industria e sottocommissioni dipendenti;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 27 gennaio 1947, n. 401, che istituisce un diritto fisso sulle assegnazioni industriali, sulle materie prime, semilavorati e prodotti finiti;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Udito il parere della Corte dei conti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria e per il commercio, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per il tesoro e per le finanze;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 27 gennaio 1947, n. 401, è abrogato.

Art. 2.

Sulle merci nazionali ed estere, materie prime, semilavorati e prodotti finiti distribuite sulla base di piani di ripartizione predisposti, sentita la Commissione centrale dell'industria, del Ministero dell'industria e commercio, è dovuto un diritto fisso del 0,25 %.

Il diritto fisso è ragguagliato al valore delle cose distribuite e non è dovuto per quelle destinate alle Amministrazioni dello Stato e per altre cose che ne vengano esonerate con disposizioni del Ministro per l'industria e commercio, adottate di concerto con il Ministro per il tesoro.

Per i prodotti petroliferi e loro derivati, in luogo del diritto fisso di cui sopra, verrà assegnata al capitolo della entrata del bilancio dello Stato di cui al seguente art. 3, una somma prelevata dai fondi derivanti dal gettito del contributo speciale previsto dall'art. 9 del regio decreto-legge 6 aprile 1944, n. 106, da concordarsi mensilmente tra il Ministro per l'industria e commercio ed il Ministro per il tesoro.

Art. 3.

Le somme di cui all'articolo precedente affluiscono all'apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato mediante versamenti effettuati in conto corrente postale intestato al Tesoriere centrale della Repubblica, delegato al versamento al suddetto capitolo di bilancio.

Entro il limite delle somme predette sono disposte le occorrenti assegnazioni ad un capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria e commercio. Su tale capitolo potranno emettersi ordini di accreditamento a favore del segretario generale della Commissione centrale per l'industria, quale funzionario delegato, per provvedere alle spese occorrenti al funzionamento della Commissione medesima e delle dipendenti Sottocommissioni.

Gli ordini di accreditamento potranno, in deroga ai limiti stabiliti dalle norme vigenti, essere emessi anche per un ammontare massimo mensile non superiore a 15 milioni di lire.

Art. 4.

Le istruzioni concernenti le modalità di gestione e di contabilità della Commissione centrale per l'industria e delle Sottocommissioni saranno emanate dal Ministero dell'industria e del commercio d'intesa con quello del tesoro.

Art. 5.

Entro il 31 dicembre 1948 debbono essere presentati alla Ragioneria centrale del Ministero dell'industria e del commercio, per gli adempimenti di competenza, i rendiconti delle gestioni della Commissione centrale e delle Sottocommissioni per l'industria e dei soppressi Comitati industriali Alta Italia relativi ai rispettivi periodi di funzionamento anteriori al 1° gennaio 1947.

Art. 6.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni ai bilanci occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Art. 7.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed ha effetto dal 1° gennaio 1947.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 11 dicembre 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — TOGNI — GRASSI — DEL VECCHIO — PELLA

Visto, *il Guardasigilli:* GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 settembre 1948
Atti del Governo, registro n. 24, foglio n. 7. — FRASCA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 giugno 1948.

Nomina dei componenti il Comitato per la sistemazione e liquidazione dei contratti di guerra.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 2 del decreto legislativo 25 marzo 1948, n. 674;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato;

Decreta:

Sono nominati componenti del Comitato per la sistemazione e liquidazione dei contratti di guerra i signori:

dott. Francesco Pellegrini, presidente di sezione della Corte di cassazione;

dott. Tullio Colucci, consigliere di Stato;

avv. Mario Giacone, consigliere della Corte dei conti;

avv. Marcello Frattini, sostituto avvocato generale dello Stato;

dott. Biagio Barlassina, ispettore generale capo della Ragioneria generale dello Stato;

dott. Ugo Salomone, ispettore superiore del Tesoro;

dott. Vito Testaj, ispettore generale del Ministero della difesa Esercito;

dott. Gustavo Montagnini, direttore capo divisione del Ministero della difesa Marina;

dott. Italo Pallotta, ispettore generale della difesa Aeronautica;

prof. Marcello Roscioni, direttore capo divisione del Ministero dell'industria e del commercio;

prof. avv. Giancarlo Frè, in rappresentanza dell'Industria;

dott. ing. Marco Segrè in rappresentanza dell'Industria.

Il presente decreto sarà presentato alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 22 giugno 1948

EINAUDI

DE GASPERI — PELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 agosto 1948
Registro Tesoro n. 8, *foglio n.* 17. — GRIMALDI

(4162)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 giugno 1948.

Nomina del commissario per la sistemazione e liquidazione dei contratti di guerra.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 1 del decreto legislativo 25 marzo 1948, n. 674;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato;

Decreta:

L'avv. Arnaldo Petretti è nominato commissario per la sistemazione e liquidazione dei contratti di guerra.

Il presente decreto sarà presentato alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 22 giugno 1948

EINAUDI

DE GASPERI — PELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 agosto 1948
Registro Tesoro n. 8, *foglio n.* 31. — GRIMALDI

(4161)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 agosto 1948.

Esito del ricorso presentato dal signor Calogero Aronica avverso il provvedimento del Ministero dell'industria e del commercio circa la ricostruzione della carriera.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto il ricorso straordinario presentato dal primo ispettore metrico signor Calogero Aronica avverso la nota n. 423865, in data 13 giugno 1947 del Ministero dell'industria e del commercio, con la quale veniva comunicato che nessun provvedimento poteva essere adottato nei suoi confronti per la ricostruzione della carriera ai sensi dell'art. 8 decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 301;

Veduto il testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, approvato con regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054;

Veduto il regio decreto 21 aprile 1942, n. 444, che approva il regolamento per l'esecuzione delle leggi sul Consiglio di Stato;

Udito il parere emesso dal Consiglio di Stato nell'adunanza generale del 13 maggio 1948, il cui testo è allegato al presente decreto e le cui considerazioni si intendono integralmente qui riprodotte;

Sulla proposta del Ministro per l'industria e per il commercio;

Decreta:

E' respinto il ricorso straordinario presentato dal primo ispettore metrico signor Calogero Aronica avverso il provvedimento del Ministero dell'industria e del commercio, con il quale veniva negata la ricostruzione della carriera ai sensi dell'art. 8 decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 301.

Dato a Roma, addì 12 agosto 1948

EINAUDI

LOMBARDO

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 agosto 1948
Registro Industria e commercio n. 1, *foglio n.* 196. — BRUNO

(4100)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18 giugno 1948.

Composizione del Consiglio centrale dell'Opera nazionale di assistenza all'Italia redenta.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1948, col quale è stata disposta la costituzione del Consiglio centrale dell'Opera nazionale di assistenza all'Italia redenta;

Ritenuta l'opportunità di nominare il prof. Luigi Granello quale rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri e quale presidente del Consiglio centrale dell'ente stesso;

Viste le comunicazioni 12, 22 e 27 maggio 1948, con le quali il Ministero dell'interno, quello della pubblica istruzione e l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica hanno designato a rispettivi rappresentanti il vice prefetto dott. Valente Fabio, l'ispettore centrale di 1ª classe dott. Mari Nino, l'ispettore generale medico dott. Traversa Emanuele;

Ritenuta altresì l'opportunità di nominare quali competenti nella materia delle attività educative dell'ente i signori: dott. Bezzi Gino, presidente del Consiglio di Stato a riposo, il prof. Menapace Luigi, il dott. Nucci Italo;

Decreta:

Il Consiglio centrale dell'Opera nazionale di assistenza all'Italia redenta è così composto:

1) prof. Granello Luigi, rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

2) dott. Valente Fabio, rappresentante del Ministero dell'interno;

3) dott. Mari Nino, rappresentante del Ministero della pubblica istruzione;

4) dott. Traversa Emanuele, rappresentante dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

5) dott. Bezzi Gino, competente nella materia delle attività dell'ente;

6) prof. Menapace Luigi, competente nella materia delle attività dell'ente;

7) dott. Nucci Italo, competente nella materia delle attività dell'ente.

Il prof. Granello Luigi è nominato presidente del Consiglio predetto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 18 giugno 1948

DE GASPERI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *luglio* 1948
Registro Presidenza n. 17, *foglio n.* 296. — FERRARI

(3977)

DECRETO MINISTERIALE 6 settembre 1948.
Sedicesimo elenco dei Comuni danneggiati dalla guerra.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 154, art. 1;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 740;

Decreta:

E' approvato, come appresso, il sedicesimo elenco dei Comuni danneggiati dalla guerra che dovranno, nel termine di tre mesi dalla relativa notificazione, adottare un piano di ricostruzione dei rispettivi abitati, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute nel citato decreto legislativo luogotenenziale.

Provincia di Forlì: Savignano sul Rubicone (piano esteso a tutto il capoluogo oltre alla zona adiacente al torrente Rubicone già inclusa nel quinto elenco approvato con decreto Ministeriale 5 febbraio 1946, n. 326, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 39 del 15 febbraio 1946).

Provincia di Pescara: Loreto Aprutino (capoluogo).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 settembre 1948

Il Ministro: TUPINI

(4126)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Casacalenda ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947.

Con decreto interministeriale in data 17 giugno 1948, registrato alla Corte dei conti il 13 agosto 1948, registro n. 20 Interno, foglio n. 329, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Casacalenda (Campobasso) di un mutuo di L. 177.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(4111)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di analisi matematica - algebrica e infinitesimale - presso la Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Palermo.

Ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Palermo è vacante la cattedra di analisi matematica — algebrica e infinitesimale — cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento stesso dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside di detta Facoltà entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(4168)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento del Consiglio di amministrazione della Società cooperativa Gestione officina meccanica e autotrasporti, con sede in Padova e nomina del commissario.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 9 agosto 1948, è stato sciolto il Consiglio di amministrazione della Società cooperativa « Gestione officina meccanica e autotrasporti », con sede in Padova, ed è stato nominato commissario il dott. Giuseppe Fontanella.

(4137)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

74ª Estrazione delle obbligazioni per la ferrovia Torino - Savona - Acqui

Si notifica che il giorno 1° ottobre 1948, alle ore 9 in Roma, via Goito n. 1, presso la Direzione generale del debito pubblico, in una sala aperta al pubblico, avrà luogo la 74ª estrazione delle obbligazioni emesse per la ferrovia Torino-Savona-Acqui, passate a carico dello Stato in dipendenza delle convenzioni 19 novembre 1868 e 14 giugno 1870, approvate con la legge 28 agosto 1870, n. 5858.

I numeri delle obbligazioni sorteggiate saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 settembre 1948

Il direttore generale: DE LIGUORO

(4132)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di certificati d'iscrizione di rendite nominative

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 15.

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con regio decreto 17 luglio 1910, n. 536 e 75 del regolamento generale, approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, e art. 9 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 20 agosto 1947, n. 990, si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a questa Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi:

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
			Lire
P. R. 5 % (1936)	8252	Moccia Luigi fu Giuseppe, minore sotto la patria potestà della madre Verde Maria fu Antonino, dom. a S. Antimo (Napoli)	130 —
Rendita 5 %	144849 (nuda proprietà)	Berthe Delia fu Benito, maritata Ripamonti, dom. in Roma, con usufrutto a Ascani Carlo fu Enrico	2.975 —
Id.	67725 (solo usufrutto	Piscione Donato, Andrea e Carlo fu Donato, minore sotto la patria potestà della madre Bumiller Maria Matilde vedova Piscione, dom. a Napoli, con usufrutto a quest'ultima	300 —
Id.	148863	Come sopra	1.410 —
Id.	167918 (nuda proprietà,	Pajan Pierino di Oscar, dom. a Milano, con usufrutto a Invernizzi Marcellina fu Domenico, dom. a Blevio (Como).	4.790 —
P. R. 3,50 % (1934)	409822	Richelmi Lucia fu Angelo, nubile, dom. a Milano, con vincolo di reddito militare	2.100 —
Cons. 3,50 % (1902)	31892 (nuda proprietà)	Zucchini Solimei Gian Luigi fu Giuseppe, dom. a Bologna, con usufrutto a Venturoli Maria fu Vincenzo, nubile, domiciliato a Bologna	3.601,50
P. R. 3,50 % (1934)	416769 (nuda proprietà)	Lopez Teresa di Roberto in Zerilli, con usufrutto a Di Carlo Agata fu Pietro	700 —
Id.	269770 (nuda proprietà)	Come sopra	700 —
Id.	339856	Toso Giovanni fu Matteo, minore sotto la patria potestà della madre Fenino Anna di Giuseppe ved. Toso, dom. in Canale d'Alba (Cuneo)	21 —
Id.	339857	Toso Pasquale fu Matteo, ecc., c. s.	21 —
Id.	138889	Fondazione Premio Priula 28-29 ottobre 1918, in Piacenza, amministrato dal Comando del deposito del 4° Reggimento genio pontieri	35 —
Id.	189333	Fondazione Premio Gian Guglielmo Rebora a favore del Reggimento pontieri lagunari del genio, in Piacenza	38,50 —
Id.	521876 (nuda proprietà)	Lucchini Bernardo fu Angelo, dom. a Milano, con usufrutto a Oldani Angelo Giovanni fu Luigi	1.050 —
Rendita 5 % (1935)	200826	Perdomi Olimpia fu Ettore, dom. a Busto Arsizio (Varese)	8.000 —
P. R. 3,50 % (1934)	54707	Gentile Gaetano fu Matteo, vincolata per cauzione	280 —
			Capitale nominale
B. T. N. 5 % (1949) Serie F	17	Fondazione « Generale Carlo Roggero », destinata a favore del 231° Reggimento fanteria « Avellino »	5.500 —
B. T. N. 5 % (1949) Serie H	100	Come sopra	10.000 —
			Rendita
P. R. 3,50 % (1934)	258968	Comando 43° Reggimento fanteria, con sede in Sturla (Genova), vincolata	105 —
Id.	523076 (solo usufrutto)	Mattia Francesco fu Rocco, dom. a Cassino (Frosinone), con usufrutto ad Aceto Lauza, nubile, dom. a Cassino	399 —

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

Roma, addì 23 aprile 1948

Il direttore generale: DE LIGUORO

(2001)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO — PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 27 agosto 1948 - N. 150

Argentina	87,50	Norvegia	70,57
Australia	1.129,10	Nuova Zelanda	1.129,10
Belgio	7,99	Olanda	131,77
Brasile	19,08	Portogallo	14,20
Canadà	350 —	Spagna	31,96
Danimarca	72,98	U. S. America	350 —
Egitto	1.447,25	Svezia	97,23
Francia	1,6325	Svizzera	81,59
Gran Bretagna	1.411,38	Turchia	124,43
India (Bombay)	105,70	Unione Sud. Afr.	1.402,45

Rendita 3,50 % 1906	80,30
Id. 3,50 % 1902	70,05
Id. 3 % lordo	53 —
Id. 5 % 1935	94,95
Redimibile 3,50 % 1934	69,30
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	72,25
Id. 5 % (Ricostruzione)	90,325
Id. 5 % 1936	90,35
Buoni del Tesoro 5 % (15 febbraio 1949)	99,80
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	99,90
Id. 5 % (15 settembre 1950)	99,825
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	99,75
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	99,80
Id. 5 % (15 aprile 1951)	100,15
Id. 4 % (15 settembre 1951)	96,95
Id. 5 % convertiti 1951	99,825

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

CONCORSI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso per titoli ed esami a quattro posti di aiuto restauratore in prova (grado 11°, gruppo B) nel ruolo del personale dell'Istituto centrale del restauro in Roma.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico dell'Amministrazione dello Stato e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato e successive modificazioni;

Vista la legge 22 luglio 1939, n. 1240, con la quale fu istituito l'Istituto centrale del restauro in Roma;

Visto il regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, sulle provvidenze a favore dei chiamati alle armi nelle assunzioni da parte delle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, sull'estensione delle vigenti disposizioni concernenti i reduci e i congiunti dei caduti in guerra, ai reduci e ai congiunti dei caduti per la lotta di liberazione;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141, sulle norme per lo svolgimento dei concorsi;

Visto il regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 435, sull'ammissione ai pubblici concorsi con esenzione dal limite massimo di età del personale statale non di ruolo che abbia cinque anni di lodevole servizio;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207, sul trattamento giuridico ed economico del personale civile non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 luglio 1947, n. 628, sull'ammissione dei reduci ai pubblici concorsi;

Considerato che nel ruolo del personale dell'Istituto centrale del restauro sono vacanti numero quattro posti di aiuto restauratore in prova;

Visto l'art. 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, secondo il quale un sesto dei posti da mettersi a concorso deve essere riservato a coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi razziali;

Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 4 marzo 1948, n. 7127/121106 con la quale questa Amministrazione viene autorizzata a ricoprire mediante concorso i predetti quattro posti;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli ed esami a quattro posti di aiuto restauratore in prova (gruppo *B*, grado 11°) nel ruolo del personale dell'Istituto centrale del restauro in Roma.

Art. 2.

Per poter essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono, alla data del presente decreto, aver compiuto l'età di anni 18 e non superata quella di 30.

Il limite massimo di età è elevato di cinque anni per gli aspiranti che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 1° ottobre 1935 al 5 maggio 1936, oppure abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato alle operazioni di guerra dell'ultimo conflitto, nonchè per coloro che abbiano fatto parte di bande armate e partecipato ad azioni di guerra posteriormente all'8 settembre 1943, e per i deportati dai nazi-fascisti.

Il limite massimo per la partecipazione al concorso è elevato a 39 anni per coloro che rivestano la qualità di mutilati o invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, nonchè per coloro che siano stati decorati al valor militare o che abbiano conseguito promozioni per merito di guerra.

I candidati già colpiti dalle leggi razziali godranno, a norma dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, di una proroga sui sopraindicati limiti massimi di età, pari al periodo di tempo intercorso tra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944, purchè non superino il 45° anno di età.

I suddetti limiti massimi di età sono inoltre aumentati:

a) di due anni per gli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) ed entrambe con quelle previste dalle disposizioni anzidette, purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Si prescinde dal limite di età nei confronti degli aspiranti che, alla data del presente bando di concorso, già rivestano la qualità di impiegato civile statale di ruolo, nonchè nei confronti del personale civile non di ruolo comunque denominato che da almeno cinque anni presti lodevole servizio presso le Amministrazioni dello Stato, anche se con ordinamento autonomo.

Gli aspiranti debbono essere in possesso di un diploma di scuola media di 2° grado.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale, dovranno pervenire al Ministero della pubblica istruzione (Direzione generale delle antichità e belle arti Divisione I) entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Le domande dovranno essere sottoscritte dai concorrenti e dovranno contenere l'indicazione del cognome, del nome, della paternità, del domicilio e del preciso recapito al quale dovranno essere indirizzate le comunicazioni.

I concorrenti che dimostrino di essere in servizio militare avranno la facoltà di presentare, nel termine suddetto, la sola domanda, salvo a produrre i documenti almeno dieci giorni prima dell'inizio delle prove di esame.

I concorrenti che risiedano in territorio non metropolitano potranno essere ammessi al concorso anche se entro il termine fissato abbiano fatto pervenire la sola domanda, purchè producano entro i trenta giorni successivi i documenti prescritti.

Art. 4.

A corredo della domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti, la cui elencazione dovrà essere riportata nella domanda stessa:

a) estratto dell'atto di nascita, su carta legale;

b) certificato, su carta legale, rilasciato dal sindaco del Comune di origine, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano. Ai fini del presente bando sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non residenti nello Stato medesimo e coloro per i quali tale equiparazione sia stata riconosciuta in virtù di apposito decreto;

c) certificato su carta legale, da rilasciarsi da competente ufficio municipale, da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcune delle cause che, a termine delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso;

d) certificato su carta legale, di regolare condotta morale e civile, da rilasciarsi dal sindaco del Comune ove l'aspirante risiede da almeno un anno e, nel caso di residenza per un tempo minore, altri certificati dei sindaci delle precedenti residenze entro l'anno;

e) certificato generale negativo, su carta legale, rilasciato dal competente ufficio del casellario giudiziale;

f) certificato su carta legale, di un medico provinciale o militare o dell'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica ed è esente da difetti o imperfezioni che possano influire sul rendimento del servizio.

I candidati invalidi di guerra o per la lotta di liberazione produrranno un certificato da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dall'art. 15 del decreto medesimo.

L'Amministrazione potrà sottoporre eventualmente i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia;

g) copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, se il concorrente abbia prestato servizio militare, oppure certificato dell'esito di leva o d'iscrizione nelle liste di leva.

I candidati che rivestano la qualità di ufficiali in congedo, produrranno copia dello stato di servizio militare regolarizzata con la prescritta marca da bollo.

I candidati ex combattenti produrranno, insieme alla copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, la prescritta dichiarazione integrativa attestante la durata del servizio prestato in reparti operanti, nonchè, in originale o in copia autentica notarile, i brevetti di concessione di eventuali benemerenze di guerra.

I candidati che siano invalidi di guerra dovranno provare la loro qualità mediante copia del decreto di concessione della pensione o mediante certificato rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra del Ministero del tesoro (mod. 69). ovvero, in mancanza, mediante attestazione rilasciata dalla rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra e sottoposta alla vidimazione della sede centrale dell'Opera stessa, purchè in essa siano indicati tutti i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità d'invalido ai fini dell'iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

Gli orfani di guerra dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato, su carta legale, rilasciato dall'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza degli orfani di guerra. Gli altri congiunti di caduti in guerra e i figli degli invalidi di guerra dovranno comprovare la loro qualità mediante certificato, su carta legale, del sindaco del Comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto.

Coloro che abbiano fatto parte di bande armate ed abbiano partecipato ad azioni di guerra contro i nazi-fascisti posteriormente all'8 settembre 1943, per usufruire dei benefici di cui all'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, potranno provvisoriamente esibire apposita attestazione dell'Associazione nazionale partigiani d'Italia, rilasciata e vidimata dalla sede centrale, salvo regolarizzazione a seguito del riconoscimento di essa da parte delle Commissioni competenti nei modi previsti dal decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518.

Coloro che furono deportati dal nemico dovranno far risultare tale qualità mediante attestazione, su carta legale, da rilasciarsi dal sindaco di residenza, la cui firma dovrà essere vidimata dal prefetto;

h) fotografia recente del concorrente, sulla quale sarà applicata la prescritta marca da bollo, con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio. Detta fotografia non occorre che sia presentata dai candidati che dichiarino nella domanda di essere provvisti di libretto ferroviario personale o di altro documento d'identità con fotografia e firma autenticata, rilasciato da una Amministrazione statale;

i) stato di famiglia su carta legale, da rilasciarsi dal sindaco del Comune ove il candidato ha il suo domicilio. Tale documento dovrà essere prodotto solo dai coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole;

l) documenti che comprovino il possesso di requisiti i quali conferiscano eventualmente ai concorrenti diritti preferenziali per l'assunzione all'impiego;

m) i concorrenti che siano impiegati di ruolo nelle Amministrazioni dello Stato dovranno produrre copia dello stato di servizio rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono, con l'attestazione che siano in attività di servizio. I concorrenti che siano impiegati non di ruolo o salariati dell'Amministrazione dello Stato dovranno produrre un certificato su carta legale, da rilasciarsi dall'Amministrazione da cui dipendono, da cui risultino l'inizio, la durata e la qualità del servizio prestato;

n) diploma originale o copia autentica notarile di licenza di scuola media superiore o altro titolo equipollente.

Art. 5.

I documenti che corredano la domanda dovranno essere muniti delle occorrenti vidimazioni e legalizzazioni, con la osservanza delle vigenti norme sul bollo.

La legalizzazione delle firme non occorre per i certificati rilasciati o vidimati dalle autorità residenti in Roma.

Tutti i concorrenti, a qualsiasi categoria appartengano (compresi quindi gli invalidi di guerra, gli orfani di guerra, ecc.), hanno l'obbligo di presentare la domanda e i documenti su carta bollata.

Sono esenti dalla tassa di bollo i documenti di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), i) quando riguardino persone povere, purchè in ciascun atto sia fatta mensione del relativo certificato di indigenza rilasciato dalle autorità di pubblica sicurezza.

I documenti di cui alle lettere b), c), d), e), f), i), non saranno validi se risultino rilasciati più di tre mesi prima dalla data del presente decreto.

Sono dispensati dalla presentazione dei documenti di cui alla lettera b), gli italiani non residenti nello Stato italiano; dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), coloro che già appartengono ad Amministrazioni statali come impiegati di ruolo; dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere b), d), f), i candidati che si trovino sotto le armi, purchè vi suppliscano con una dichiarazione della Autorità militare da cui dipendono, comprovante la loro buona condotta e l'idoneità fisica all'impiego cui aspirano.

Art. 6.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ad eccezione del requisito dell'età, di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del presente decreto.

Art. 7.

Le domande che perverranno dopo il termine stabilito nel precedente art. 3, o che risultino insufficientemente documentate, non saranno prese in considerazione. L'Amministrazione, peraltro, potrà concedere un ulteriore brevissimo termine perentorio per la rettifica di documenti ritenuti non regolari.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati ad altra Amministrazione dello Stato o ad altri uffici del Ministero della pubblica istruzione, diversi dalla Direzione generale delle antichità e belle arti.

Art. 8.

L'ammissione al concorso potrà essere negata con decreto non motivato e insindacabile del Ministero della pubblica istruzione, ai sensi dell'art. 1, comma ultimo, del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

I concorrenti dovranno presentarsi agli esami forniti di documenti di identità personale (carta di identità o documento equipollente ai termini delle disposizioni vigenti).

I concorrenti che intendano presentare i titoli di cui siano provvisti, dovranno unirli alla domanda accompagnata da un elenco in carta libera, in triplice copia e raggruppati come segue:

1) titoli di studio;
2) attestati di lavori eseguiti, corredati della massima documentazione;
3) pubblicazioni e titoli vari.

Art. 9.

Gli esami consisteranno negli esperimenti indicati nel programma seguente:

Prove pratiche:

a) esame di un'opera d'arte ai fini del restauro;
b) attuazione di un procedimento di restauro direttamente su un'opera.

Non potendo l'esecuzione di un qualsiasi restauro, che possa risultare nettamente indicativo delle capacità del candidato, essere compresa nell'ambito forzatamente ridotto di una prova d'esame, la prova pratica deve intendersi più che altro integrativa della documentazione offerta dai titoli dei candidati e della conoscenza diretta che dei restauri eseguiti dai candidati può essere presa dai componenti della Commissione.

Prove orali:

1) nozioni fondamentali sulla pittura e la scultura nel campo archeologico;
2) nozioni fondamentali sulla pittura e la scultura (italiane) dal periodo paleocristiano ai nostri tempi;
3) nozioni scientifiche relative alle materie da usare nel restauro e nella pittura sia murale che da cavalletto;
4) tecniche pittoriche;
5) tecnica del restauro.

Saranno ammessi alle prove orali i concorrenti che avranno raggiunto la sufficienza nelle due prove pratiche.

L'esperimento orale non si intenderà superato se il candidato non avrà riportato la votazione di almeno 6/10.

La Commissione giudicatrice, prima di formulare la graduatoria, esaminerà i titoli di ciascun candidato, affinchè ne sia tenuto conto nella graduatoria stessa.

Art. 10.

Gli esami avranno luogo in Roma nei giorni che saranno fissati dal Ministero.

I candidati avranno comunicazione in tempo utile dei giorni, dell'ora e del luogo in cui tanto le prove pratiche quanto quelle orali saranno tenute.

Art. 11.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le disposizioni contenute nel capo sesto del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili.

Art. 12.

Le nomine ai posti messi a concorso saranno conferite secondo l'ordine della graduatoria e con l'osservanza delle norme in vigore.

In caso di parità di merito saranno osservate le disposizioni dell'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176 e successive modificazioni.

Art. 13.

I concorrenti che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero dei posti non acquistano alcun diritto a coprire quelli che si facciano successivamente vacanti.

L'Amministrazione ha, però, facoltà di assegnare ai predetti concorrenti, secondo l'ordine di graduatoria, i posti che si dovessero rendere disponibili entro sei mesi dall'approvazione della graduatoria, nel limite massimo dell'art. 3 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Art. 14.

I vincitori del concorso saranno assunti temporaneamente in prova per il periodo di sei mesi, trascorso il quale se, a giudizio del Consiglio di amministrazione, avranno dimostrato capacità, diligenza e buona condotta, saranno nominati in ruolo con lo stipendio iniziale e gli altri assegni stabiliti per il grado 11° del gruppo *B*.

Coloro che, allo scadere del periodo di esperimento, fossero, invece, a giudizio del Consiglio di amministrazione, ritenuti non meritevoli di conseguire la nomina in ruolo, saranno licenziati senza diritto ad indennizzo alcuno, salvo la facoltà del Consiglio di amministrazione di prorogare l'esperimento per altri sei mesi.

Art. 15.

Ai vincitori del concorso sarà corrisposto, durante il periodo di prova, un assegno mensile che non può eccedere il dodicesimo dello stipendio iniziale del grado 11° del gruppo *B*, ai termini del decreto del Ministro per il tesoro in data 21 novembre 1945.

Ai provenienti da altri ruoli del personale statale saranno corrisposti gli assegni di cui all'art. 1 del regio decreto 10 gennaio 1926, n. 46.

Per ciò che non è contemplato nel presente bando valgono, in quanto applicabili, le norme contenute nel regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 29 maggio 1948

Il Ministro: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 *luglio* 1948
Registro n. 26, *foglio n.* 252

(4095)

MINISTERO DEI TRASPORTI

Diario delle prove scritte e pratiche relative a determinati concorso a posti nell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

In relazione al punto 6° degli avvisi-programma di concorso approvati rispettivamente con i decreti Ministeriali 30 luglio 1947, n. 917; 15 ottobre 1947, n. 2558; 3 gennaio 1948, n. 4724; 19 novembre 1947, n. 3610; 3 dicembre 1947, n. 4005; 15 ottobre 1947, n. 2557, pubblicati nei supplementi alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 247 del 28 ottobre 1947, n. 7 del 10 gennaio 1948, n. 28 del 4 febbraio 1948, n. 5 dell'8 gennaio 1948 e n. 17 del 22 gennaio 1948, si comunica che le prove scritte e pratiche relative ai seguenti pubblici concorsi avranno luogo in Roma nei giorni come appresso indicati:

6 posti di ufficiale macchinista di 3ª classe: 24 e 25 settembre 1948;

27 posti di segretario (ragioniere) (riservato ai reduci): 24 e 25 settembre 1948;

270 posti di conduttore: 1° ottobre 1948;

30 posti di conduttore per le linee della Sardegna: 2 ottobre 1948;

200 posti di capo tecnico di 3ª classe: 4, 5 e 6 ottobre 1948;

2 posti di allievo ispettore chimico (riservato ai reduci): 5, 6, 7, 8 e 9 ottobre 1948.

Gli interessati riceveranno tempestiva comunicazione al riguardo con l'indicazione dei locali in cui dovranno presentarsi.

(4170)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.